MISURE URGENTI PER IL RILANCIO COMPETITIVO DEL SETTORE AGROALIMENTARE

Art. 4-quindecies

Disposizioni per la produzione della "mozzarella di bufala campana" (DOP

1. A decorrere dal 1 gennaio 2013 la produzione della "mozzarella di bufala campana", registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari. Al fine di consentire alle aziende interessate un'adeguata programmazione delle rispettive attivita', il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, entro il 30 giugno 2009, a definire le modalita' per l'attuazione del presente articolo.

Versione in vigore dal 31 dicembre 2008, non più in vigore dal 1 gennaio 2013 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare
Estremi	Decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2008

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-rilancio-competitivo-del-settore-agroalimentare/art-4-quindecies-disposizioni-per-la-produzione-della-mozzarella-di-bufala-campana-dop/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it